



Annex 13 of the EPS Bylaws

Original Text in Italian of the Statutes of the European Peptide

Statuto della European Peptide Society (EPS)

1. Denominazione e sede

1.1. È costituita un'associazione scientifica denominata "EUROPEAN PEPTIDE SOCIETY (detta anche EPS)" con sede in Prato (Italia). Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede, istituire uffici, succursali e dipendenze anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio stesso.

1.2. La sede operativa è in Italia.

1.3. L'associazione è reperibile anche via internet sul sito web.

2. Missione e Scopi

2.1. La European Peptide Society è una associazione apolitica e senza scopo di lucro con l'obiettivo di coordinare, sostenere e rappresentare a livello internazionale, dinanzi ad altri organismi simili e/o istituzionali, l'avanzamento della ricerca e della formazione nella scienza dei peptidi in Europa e in altri paesi extraeuropei.

2.2. L'Associazione potrà organizzare convegni scientifici internazionali, supportare l'organizzazione di congressi nazionali e di corsi di formazione, pubblicare e diffondere le conoscenze della scienza dei peptidi in ogni suo aspetto, fornire consulenze a legislatori e a *panel* di standardizzazione e mantenere contatti, associarsi o affiliarsi con altri enti o società di qualsiasi natura e specie aventi scopi simili alla EPS o, per questa, strategici.

2.3. L'Associazione potrà svolgere anche attività di prestazione di servizi per il raggiungimento degli scopi istituzionali qui indicati.

3. Durata

3.1. L'associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta in sede straordinaria.

4. Organizzazione e Struttura

4.1. La EPS è un'associazione aperta a tutti gli accademici studiosi di peptidi che operano nelle Nazioni europee ed extraeuropee.

Qualora con riferimento a ciascuno stato europeo siano presenti tra i soci ordinari almeno sette (7) soci, gli stessi potranno richiedere di essere rappresentati da un loro delegato che assumerà la qualifica di socio effettivo con diritto di voto per il medesimo stato (cd. "Nazione ammessa").

La domanda deve essere presentata al Segretario della EPS che la sottoporrà al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo approverà la richiesta se risultano rispettati i criteri di ammissione.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del delegato, la Nazione ammessa da questo rappresentata nominerà un nuovo delegato che sarà presentato all'assemblea dei soci dal Segretario della EPS.

4.2. Gli organi sociali sono:

a) L'Assemblea dei Soci

b) Il Consiglio Direttivo

4.3. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate, effettuate a nome e per conto della Associazione. Le spese devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.

5. Soci

5.1. Si identificano tre categorie di soci:

a) Soci Ordinari

Qualsiasi accademico studioso di peptidi potrà richiedere l'ammissione all'associazione come membro ordinario se potrà dimostrare di effettuare attivamente ricerca nella scienza dei peptidi e di essere coautore di almeno una pubblicazione sulla stampa scientifica nel settore della scienza dei peptidi.

I soci ordinari non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, ma possono beneficiare delle attività dell'associazione.

b) **Soci Onorari**: qualsiasi persona fisica o giuridica che sia stata designata dall'Assemblea dei Soci meritevole di partecipare all'associazione.

Questi soci non hanno diritto di partecipare alla conduzione dell'associazione, ma possono beneficiare delle attività di questa.

c) Soci Effettivi:

1. I membri del Consiglio Direttivo;

2. L'Editore Capo e il Vice Editore della Rivista Scientifica "Journal of Peptide Science";

3. Un solo delegato per ciascuna "Nazione ammessa".

Tutti i soci effettivi e soltanto loro hanno diritto di partecipare e di votare all'Assemblea Generale.

5.2. Ciascun socio si obbliga ad osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dei Regolamenti adottati ai sensi del presente statuto nonché le decisioni prese dagli organi preposti.

5.3. L'appartenenza all'associazione comporta, altresì, l'obbligo di versare una quota associativa se stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci.

5.4. L'associazione garantisce il rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali e si obbliga a fornire i dati personali di tutti i soci di qualsiasi nazione soltanto per fini istituzionali e non commerciali.

6. Ammissione

6.1. Coloro che hanno i requisiti per partecipare all'associazione possono farne richiesta utilizzando il modulo di adesione pubblicato sul sito web della associazione. Il richiedente che chiede di partecipare all'associazione deve accettare gli scopi, la missione e lo statuto della European Peptide Society.

6.2. Il Consiglio Direttivo, verificate le condizioni necessarie per l'ammissione, ammette il richiedente ed ordina la sua iscrizione nel libro dei soci. Il diniego non è soggetto a reclami. Il Consiglio Direttivo ha 60 (sessanta) giorni per decidere.

7. Decadenza

7.1. Qualsiasi socio cessa di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a) per dimissioni da comunicare con qualsiasi mezzo purché per iscritto e che sia idoneo ad assicurare comunque la prova dell'avvenuto ricevimento. Le dimissioni hanno effetto trascorsi giorni 8 (otto) dal ricevimento della comunicazione.

b) per delibera dell'assemblea per accertati motivi di incompatibilità con l'associazione o per aver violato le norme e gli obblighi dello statuto o per aver commesso fatti o atti disonorevoli per l'associazione.

c) per mancato pagamento dei contributi entro l'anno di riferimento. In questo caso, il socio cessa di far parte dell'associazione dal 1° gennaio dell'anno successivo senza altro avviso o formalità.

8. Assemblea generale dei soci

8.1. L'assemblea generale dei soci è costituita soltanto dai soci effettivi.

I soci effettivi dovranno essere iscritti nel libro soci.

8.2. L'Assemblea dei Soci può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria per determinate materie.

8.3. L'assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento da una persona designata dalla maggioranza dei presenti. Spetta a colui che presiede l'assemblea la nomina del segretario addetto alla verbalizzazione della riunione.

8.4. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta l'anno entro il 31 maggio. L'assemblea può essere altresì convocata:

- su richiesta di almeno un quarto dei soci effettivi, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.;

- su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo.

8.5. L'Assemblea dei Soci delibera

a) in seduta ordinaria sulle seguenti materie:

- a.1) nomina dei componenti il Consiglio Direttivo.
- a.2) Approvazione del bilancio annuale proposto dal Consiglio Direttivo.
- a.3) Sostituzione del consigliere dimissionario.
- a.4) Deliberazione dell'esclusione di un socio.
- a.5) determinazione della quota annuale associativa.
- a.6) Predisposizione e approvazione dei regolamenti interni al fine di disciplinare i rapporti interni e/o esterni dell'associazione e/o di attuare le disposizioni del presente statuto.
- a.7) Costituzione Commissioni speciali per lo svolgimento di attività istituzionali non amministrative presiedute da un membro del Consiglio direttivo a ciò delegato.
- a.8) Decisione della sede e delle modalità organizzative dei congressi biennali dell'associazione
- b) in seduta straordinaria sulle seguenti materie:
 - b.1.) Modifiche dello statuto;
 - b.2.) Scioglimento dell'associazione e nomina di uno o più liquidatori.
- 8.6. L'assemblea è convocata, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante qualsiasi strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, specificando l'ora, il luogo e le materie da trattare. Può prevedere anche l'ora e il luogo della seconda convocazione.
- 8.7. L'assemblea può essere convocata nel territorio di qualsiasi Paese che sia rappresentato tra i soci effettivi.
- 8.8. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni:
 - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
 La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il soggetto verbalizzante, segretario o notaio.
- 8.9. L'assemblea:
 - in convocazione ordinaria, sia in prima che in successiva convocazione e' regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci effettivi e delibera con la maggioranza dei soci presenti.
 - in convocazione straordinaria, in prima convocazione, e' regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci effettivi e delibera con la maggioranza dei soci presenti; in seconda convocazione, e' regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci effettivi e delibera con la maggioranza dei soci presenti.
 Per le delibere di scioglimento e devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci effettivi.
- 8.11. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e trascritti in apposito libro dopo la loro approvazione. Devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente.

9. Consiglio Direttivo

- 9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di cinque e da un massimo di sette membri, nominati dall'assemblea dei soci.
- 9.2. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 9.3. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto e non può farsi rappresentare.
- 9.4. I Consiglieri durano in carica per un periodo di quattro anni e in ogni caso fino all'approvazione del bilancio annuale del quarto anno e sono rieleggibili per un ulteriore periodo di quattro anni dopo i quali non potranno essere rieletti prima del decorso di ulteriori quattro anni.
- 9.5. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso nominerà, per cooptazione, un sostituto che rimarrà in carica fino alla prossima assemblea che dovrà

procedere alla nomina. Qualora il consigliere cooptato resti in carica per un periodo superiore ai due anni, potrà essere rieletto per un solo ulteriore mandato ordinario. Nel caso invece il consigliere cooptato resti in carica per un periodo inferiore ai due anni, potrà essere rieletto per due ulteriori mandati ordinari.

9.6. Il Consiglio, entro il 31 Maggio di ciascun anno, presenta all'assemblea dei soci la bozza di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente insieme ad una relazione sulle attività svolte oltre ad un bilancio preventivo annuale. Il Consiglio metterà gli atti a disposizione dei soci almeno otto giorni prima dell'assemblea che li deve approvare.

9.7. Il Consiglio Direttivo può distribuire compiti e affidare incarichi a ciascun consigliere il quale dovrà riferire al Consiglio stesso.

9.8. Il consiglio direttivo potrà delegare a Commissioni speciali, non presiedute da uno dei consiglieri, lo svolgimento di attività istituzionali.

10. Presidente

10.1. Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale e processuale dell'associazione nonché la firma sociale nei limiti eventualmente stabiliti in sede di nomina.

10.2. Nel caso in cui il Presidente non possa temporaneamente adempiere ai propri uffici, il Segretario agirà in sua vece.

11. Segretario

11.1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

11.2. Il Segretario è depositario del libro dei soci nel quale deve riportare i nomi, le generalità, il titolo e la specializzazione professionale, gli indirizzi, i recapiti telefonici e telematici.

12. Tesoriere

12.1. Il Tesoriere deve curare l'amministrazione finanziaria dell'associazione mediante la tenuta dei libri contabili, redigere il rendiconto annuale e sovrintendere agli incassi e pagamenti.

12.2. Il Tesoriere può essere delegato, disgiuntamente o congiuntamente con il Presidente e/o il Segretario, a gestire i conti bancari intestati all'associazione nei limiti e alle condizioni previste nell'atto di nomina.

12.3. Il Tesoriere può avvalersi dell'opera di professionisti esperti in materia contabile, fiscale, societaria e deve nominare un revisore legale dei conti per la redazione e validazione del bilancio annuale consuntivo e, se richiesto, del bilancio preventivo.

12.4. Il Tesoriere deve periodicamente tenere informati il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci sui risultati della gestione finanziaria.

13. Esercizio sociale

13.1. Ogni esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre. Il primo esercizio sociale avrà termine il 31 dicembre 2012.

13.2. Al termine di ciascun esercizio, il Tesoriere deve predisporre il bilancio dell'esercizio.

14. Patrimonio dell'associazione e fondo cassa

14.1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito:

- da donazioni, elargizioni destinate espressamente al conseguimento degli scopi sociali;
- dalle quote sociali annue stabilite dall'assemblea dei soci;
- da eventuali contributi straordinari;
- dagli avanzi di gestione.

14.2. Il Patrimonio costituito dalle disponibilità liquide dell'associazione, è depositato in un conto bancario intestato a nome della EPS, presso una Banca di nazionalità del Paese di residenza del Tesoriere.

15. Scioglimento della associazione

15.1. L'Associazione può essere sciolta dall'assemblea straordinaria dei soci la quale deve nominare uno o più liquidatori e fissare i loro poteri.

15.2. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione deve essere destinato ad altri enti pubblici e/o privati non aventi finalità di lucro e con scopi simili a quelli della EPS.

16. Clausola compromissoria

16.1. Tutte le controversie di natura internazionale derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato in conformità al regolamento della Camera Arbitrale Internazionale di Milano.

Sede dell'arbitrato sarà Milano (Italia).

17. Norme di rinvio

17.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e/o dai regolamenti interni si applicano le norme vigenti in Italia che regolano le associazioni.